CIRCOLARE A.F.

N. 54 del 28 Marzo 2013

> Ai gentili clienti Loro sedi

Impianti fotovoltaici agevolati al 50% fino al prossimo 30.06.2013

Gentile cliente con la presente intendiamo informarLa che l'ANIE, con un comunicato datato 18.03.2013 ha annunciato che a seguito della richiesta di una consulenza giuridica all'Agenzia delle Entrate, è stata confermata la possibilità di assoggettare l'acquisto di impianti fotovoltaici all'agevolazione consistente nella detrazione d'imposta del 50% per gli acquisti fino al 30.06.2013 e del 36% per gli acquisti effettuati a partire dal 01.07.2013. Il tenore dell'articolo 16 bis del DPR n. 917/86, infatti, non è chiaro ed era in dubbio la possibilità di poter ammettere all'agevolazione in parola gli impianti fotovoltaici. La possibilità di detrarre il 50% o il 36% delle spese sostenute, però, è limitata all'acquisto di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica fino a 20kW nominale e solo per gli impianti destinati essenzialmente a far fronte ai fabbisogni energetici dell'abitazione.

Premessa

Con il comunicato stampa 18.03.2013 l'ANIE ha fornito **chiarimenti circa la possibilità di detrarre** l'acquisto di un impianto fotovoltaico per abitazione ai sensi dell'articolo 16 bis del TUIR. Nel dettaglio, secondo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate in occasione della consulenza giuridica prestata all'ANIE, i **contribuenti potranno detrarre in 10 rate,** ai sensi dell'articolo 16 bis del TUIR:

- → il 36% delle spese sostenute per l'acquisto degli impianti fotovoltaici in via del tutto generale;
- → il 50% delle stesse spere ma solo per il periodo dal 26.06.2013 al 30.06.2013.

1

La detrazione, in ogni caso, non è cumulabile con quelle previste dalle tariffe incentivanti, ed è limitata agli impianti fotovoltaici che producono energia per il funzionamento dell'illuminazione e degli apparecchi elettronici.

L'agevolazione

A seguito delle modifiche apportate alla disciplina della detrazione per il recupero edilizio segnaliamo che **possono usufruire dell'agevolazione i soggetti IRPEF, residenti e non residenti in Italia,** che sostengono le spese e che:

- → possiedono l'immobile a titolo di piena proprietà, nuda proprietà o altri diritti reali, quali l'uso, l'usufrutto e il diritto di abitazione;
- → ovvero detengono l'immobile in base ad un contratto di locazione (inquilino) o di comodato (comodatario), oppure sulla base di un contratto preliminare di compravendita (promissario acquirente);
- → ovvero sono familiari conviventi con il possessore o detentore dell'immobile.

La detrazione IRPEF del 36% (salvo quanto vedremo in riferimento all'intervento del DL sviluppo) spetta su un ammontare complessivo massimo delle spese agevolabili pari a 48.000,00 euro per unità immobiliare. Pertanto, qualora più soggetti realizzino interventi sulla medesima unità immobiliare, la detrazione dovrà comunque essere calcolata sul limite massimo di spesa pari a 48.000,00 euro e ripartita tra gli aventi diritto.

Nel caso in cui gli interventi agevolati realizzati in ciascun anno consistano nella **mera prosecuzione** di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli anni precedenti. Il limite di rilevanza delle spese di 48.000,00 euro, infatti, si riferisce alle spese sostenute su ciascun intervento (anche pluriennale).

E' confermato, altresì, che:

- → il limite di 48.000,00 euro va riferito all'unità immobiliare abitativa e alle sue pertinenze, anche se autonomamente accatastate;
- → se vengono eseguiti interventi edilizi sia sulla singola unità immobiliare, sia sulle parti comuni condominiali, il limite massimo di 48.000,00 euro deve essere riferito autonomamente alle due tipologie di interventi, in quanto oggetto di un'autonoma previsione agevolativa. In pratica, il contribuente continua a beneficiare della detrazione IRPEF del 36%, fino ad un tetto massimo di spesa di 48.000,00 euro:

- 🖄 sia per gli interventi riguardanti i singoli appartamenti;
- 🖄 sia per le spese relative ai lavori sulle parti comuni dell'edificio, nell'ambito della quota millesimale di competenza.

La detrazione, inoltre, viene percepita in 10 rate annuali senza alcuna possibilità di deroga (le precedenti disposizioni, infatti, prevedevano la detrazione in 5 e 3 rate in relazione all'età del contribuente).

Dal 01.01.2012, **sono agevolabili al 36%** i sequenti interventi:

GLI INTERVENTI AGEVOLABILI

agevolati

Gli interventi | Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, interventi di ristrutturazione edilizia e interventi di nuova costruzione effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale (1).

> Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, interventi di ristrutturazione edilizia e interventi di nuova costruzione effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze.

> Interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se non rientranti nelle categorie di cui sopra, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

> Interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune.

> Interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le

Per individuare le "parti comuni" la norma in esame richiama l'art. 1117, C.c. e non solo il n. 1 dello stesso articolo. È quindi confermato l'orientamento fornito in passato dall'Agenzia delle Entrate secondo il quale, ai fini in esame, sono da considerare "parti comuni dell'edificio":

^{1. &}quot;il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;

^{2.} i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per gli altri simili servizi in comune;

^{3.} le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il qas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini".

persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della 5 febbraio 1992, n. 104. In merito si rammenta che nella Circolare 6.2.2001, n. 13/E l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che in tali casi è possibile beneficiare della detrazione del 36% **solo se sono effettuati lavori di carattere edilizio**. È quindi escluso dall'agevolazione in esame il solo acquisto di strumenti volti ad agevolare i portatori di handicap (quali, ad esempio, il telefono a viva voce, gli schermi a tocco, i computer e le tastiere espanse) per il quale è prevista la detrazione IRPEF del 19%.

Interventi relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.

Interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico.

Interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia.

Relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

Interventi di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

Recupero edilizio e risparmio energetico

Il DL n. 83/2012, con l'articolo 11, ha modificato in senso più favorevole al contribuente l'agevolazione, concedendo per un **periodo limitato (dal 26.06.2012 al 30.06.2013) una detrazione maggiorata al 50%.** Il DL, quindi, si è limitato a **modificare gli elementi prettamente economici dell'agevolazione** (salvo la previsione dell'applicazione del principio di

cassa), lasciando sostanzialmente intatta la restante disciplina delle agevolazioni per il recupero edilizio ed il risparmio energetico.

OSSERVA

La modifica viene introdotta in un contesto normativo particolare, veniva infatti prevista a partire dal 01.01.2013 l'accorpamento delle agevolazioni previste per il recupero edilizio e il risparmio energetico: il DL n. 201/2011 ha previsto la **stabilizzazione delle agevolazioni** in parola attraverso l'inserimento delle stesse nel TUIR (articolo 16 bis), riducendo di conseguenza (a partire dal 01.01.2013) la convenienza dell'agevolazione per la riqualificazione energetica.

A seguito dell'intervento del DL n. 83/2011, viene prorogata l'agevolazione per il risparmio energetico e potenziata la detrazione per il recupero edilizio.

Con l'articolo 11 del DL n. 83/2012, come detto, **viene ritoccata la disciplina**, aumentando la convenienza economia dell'agevolazione per il recupero edilizio mantenendo la detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici fino al 30.06.2013.

L'IMPORTO DELLE AGEVOLAZIONI		
Termini	Recupero edilizio	Riqualificazione energetica
Dal 01.01.2012	Aliquota del 36%;	Aliquota del 55%
al 25.06.2012	massimale: 48.000	
Dal 26.06.2012	Aliquota del 50%;	Aliquota del 55%
al 31.12.2012	massimale: 96.000	
Dal 01.01.2013	Aliquota del 50%;	Aliquota del 55%
al 30.06.2013	massimale 96.000	
Dal 01.07.2013	Aliquota del 36%;	Nessuna previsione, viene stralciata la
	massimale 48.000	disposizione che riconduceva tali lavori
		nell'ambito di applicazione del 36%

Con <u>l'interrogazione parlamentare n. 5-07249 del 04.07.2012</u> sono state fornite alcune precisazioni in relazione alla disciplina dell'agevolazione durante il **periodo di passaggio** dell'aliquota da 36% al 50% e del massimale dal 48.000 euro a 96.000 euro.

Viene precisato, innanzitutto, che **il termine "spese sostenute"**, senza altre condizioni volte a circoscrivere l'applicazione della detrazione in relazione alla data di avvio degli interventi, comporta che ai fini dell'imputazione delle spese occorre far riferimento al **criterio di cassa**, e, quindi, al pagamento delle spese per recupero edilizio.

Riguardo all'applicazione del **massimale di 96.000 euro**, invece, è stato precisato guanto seque.

In riferimento al 2012:

- → per il periodo di imposta 2012 spetta la detrazione del 36% con applicazione del limite massimo di 48.000 euro per le spese sostenute dal 01.01.2012 al 25.06.2012;
- → per le spese sostenute dal 26.06.2012 fino al 31.12.2012 spetta la detrazione del 50% con limite massimo di spesa di 96.000 euro considerando le spese complessivamente sostenute nel 2012, comprese, quindi, quelle ammesse alla detrazione del 36%.

ESEMPIO

Un contribuente sostiene spese nel corso del 2012 pari a 100.000 euro, di cui 40.000 sostenute il 05.06.2012 e i restanti 60.000 in data 06.09.2012.

Il contribuente, in riferimento ai lavori svolti nel corso del 2012 ha diritto:

- → ad una detrazione del 36% sui lavori effettuati prima del 26.06.2012 (40.000 euro);
- → ad una detrazione del 50% sull'importo di spesa sostenuto a partire dal 26.06.2012, ovvero 60.000 euro, applicando un massimale di 96.000 euro comprensivo delle spese sostenute nel 2012 per cui beneficia dell'aliquota del 36%. Il contribuente, quindi, ha diritto ad un'ulteriore detrazione del 50% su una spesa massima di 56.000 euro (96.000-40.000 = 56.000).

Per il periodo d'imposta 2013, invece, spetta la detrazione del 50% fino al 30.06.2012 e per un ammontare massimo di 96.000 euro considerando le spese sostenute negli anni precedenti. Nel caso in cui al 01.07.2012 il contribuente abbia sostenuto spese per un importo pari o superiore a 48.000 euro, non potrà beneficiare di ulteriori detrazioni del 36%.

ESEMPIO

Un contribuente sostiene spese per la ristrutturazione di un immobile di importo pari a 100.000 euro, sostenute in parte nel periodo d'imposta 2012 e in parte dal periodo 01.01.2013/30.06.2013. Qualora il contribuente svolga ulteriori lavori successivamente a tale data, non avrà diritto di beneficiare di ulteriori detrazioni, in quanto i lavori complessivamente svolti sull'abitazione superano in maniera rilevante l'importo di 48.000 euro vigente a partire dal 01.07.2012.

Fotovoltaico e detrazione d'imposta

Con un comunicato datato 18.03.2013 l'ANIE ha fornito alcuni chiarimenti circa l'applicazione della detrazione del 36%-50% prevista dall'articolo 16 bis del TUIR agli impianti fotovoltaici. Nel dettaglio, viene richiesto se le spese in parola rientrano tra quelle concernenti impianti elettrici, idraulici e di riscaldamento che fruiscono della detrazione, di cui alle lettere a) e b) del comma 1 art. 16 bis TUIR. Secondo la soluzione propettata

dall'ANIE gli impianti fotovoltaici rientrerebbero nelle lettere a) e b) dell'articolo 16 bis TUIR in forza del DM n. 37/2008, che ricomprende fra gli impianti elettrici anche quelli di autoproduzione di energia.

L'Agenzia delle Entrate, al riguardo, evidenzia che secondo quanto previsto dalla lettera h) dell'articolo 1 6 bis TUIR rientrano nell'agevolaizone gli "Interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia".

Acquisendo il parere del Ministero chiarisce che "la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili è equiparata a tutti gli effetti alla realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico, in quanto entrambe le soluzioni determinano una riduzione dei consumi da fonte fossile".

Alla luce di tali elementi l'Agenzia conclude che gli impianti fotovoltaici possono essere inclusi nell'ambito di applicazione della lettera h) e possono quindi accedere all'agevolazione del 36%-50%.

OSSERVA

Riguardo alla compatibilità della detrazione in esame con il meccanismo dello scambio sul posto e del ritiro dedicato il Ministero ha evidenziato che l'articolo 12 comma 2 del DM 05.07.2012 prevede che le tariffe incentivanti non siano applicabili qualora, in relazione all'impianto fotovoltaico, siano state riconosciute o richieste detrazioni fiscali. In riferimento allo scambio sul posto e al ritiro dedicato, invece, non viene disposta alcuna incumulabilità, pertanto si può cumulare alla detrazione in parola.

Viene chiarito, inoltre, che <u>sono esclusi dall'agevolazione gli impianti ad uso commerciale</u> <u>come quelli con potenza superiore a 20kW, oppure inferiore nel caso in cui non sia utilizzato per la soddisfazione del fabbisogno domestico.</u>

Rientrando nell'agevolazione del 36%, chiaramente, **gli impianti fotovoltaici rientrano** pacificamente anche nella maxi-detrazione del 50%.

Alla luce di quanto sopra, si resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato.

Cordiali saluti

